Deliberazione n. 166/2023/PRSP

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio del 30 maggio 2023 composta dai seguenti magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Tatiana CALVITTO	Primo Referendario
Giuseppe VELLA	Referendario
Antonino CATANZARO	Referendario– relatore
Massimo Giuseppe URSO	Referendario
Giuseppe DI PRIMA	Referendario

*****

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTI, in particolare, gli artt. 243-*bis* e ss. del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotti dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n.16/SEZAUT/2012/INPR del 13 dicembre 2012, con la quale sono state approvate le linee guida ed i criteri per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n.11/SEZAUT/2013/INPR del 6 marzo 2013 di integrazione delle predette linee-guida;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n.64;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 13 settembre 2013, riguardante alcune questioni interpretative delle disposizioni che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 5/SEZAUT/2018/INPR del 10 aprile 2018, riguardante le linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243*quater*, TUEL);

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 2018, con cui il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-*bis* del TUEL;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 2021, con cui il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha rimodulato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-*bis* del TUEL;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 2022, con cui il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha nuovamente rimodulato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-*bis* del TUEL;

CONSIDERATA la Relazione del Magistrato istruttore, prot. Cdc. 4766 del 23 maggio 2023, sull'esame dei rendiconti finanziari degli esercizi 2018, 2019 e 2020 e dei bilanci di previsione degli esercizi 2019/2021 e 2020/2022, ai sensi dell'art. 148-bis del Tuel e dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 50 del 15 maggio 2023 di convocazione della Sezione per l'odierna adunanza in camera di consiglio;

UDITO il relatore, Referendario Antonino Catanzaro;

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

1. **Premessa.**

Nell'ambito delle funzioni di controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali, sono state prese in esame, ai sensi dell'art. 148-bis del Tuel e dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le relazioni provenienti dall'Organo di revisione economico-finanziario del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) trasmesse tramite l'applicativo Con.Te, con riguardo ai rendiconti finanziari degli esercizi 2018, 2019 e 2020 e dei bilanci di previsione degli esercizi 2019/2021 e 2020/2022.

L'Organo di revisione ha formalizzato le relazioni sui rendiconti 2018, 2019 e 2020, rispettivamente, nelle date 13.11.2019 (prot. n. 13973), 16.03.2021 (prot. n. 3527) e 29.03.2022 (prot. n. 2528).

Per i bilanci di previsione dei trienni 2019/2021 e 2020/2022 l'adempimento è stato assolto, rispettivamente, nelle date 29.06.2020 (prot. n. 4731) e 01.03.2021 (prot. n. 2736).

È stato svolto altresì un approfondimento istruttorio con nota prot. Cdc n. 178 dell'11 gennaio 2023. L'Organo di revisione ha dapprima, con nota prot. Cdc n. 2151 del 27 febbraio 2023, dato un primo parziale riscontro e chiesto una proroga ai previsti 45 giorni concessi. Con nota del 2 marzo 2023 il Magistrato istruttore ha concesso una proroga dei termini di 15 giorni; l'Organo di revisione ha parzialmente integrato la sua precedente risposta istruttoria in data 13 maggio 2023 (nota prot. Cdc 4535).

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto è ricorso alla procedura di riequilibrio ex art. 243-bis del Tuel. Il piano approvato con delibera consiliare n. 29 del 2018 è stato oggetto di rimodulazione, dapprima con la delibera consiliare n. 11/2021 e successivamente con la n. 21/2022.

Valutato il contenuto informativo delle suddette relazioni e delle acquisizioni istruttorie, unitamente ai documenti reperibili negli archivi elettronici della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e del portale del Ministero dell'Interno-Finanza Locale, si espone di seguito l'analisi dei documenti finanziari esaminati.

2. **Tempi di adozione dei documenti contabili.**

2.1. In via preliminare deve essere posto in evidenza il mancato rispetto del termine fissato dall'art. 227, comma 2, del Tuel per l'approvazione del documento consuntivo (30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento), in quanto l'obbligo è stato ottemperato secondo la seguente cadenza temporale:

- il rendiconto del 2018 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 11 settembre 2019, in ritardo rispetto al termine di legge;
- con riferimento al rendiconto del 2019, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 25 agosto 2020, è stato superato il più ampio termine del 30 giugno 2020, concesso, nell'ambito delle misure urgenti di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'art. 107, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
- con riferimento al rendiconto del 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 26 ottobre 2021, è stato nuovamente superato il più ampio termine del 31 maggio 2021, previsto dall'art. 11-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

2.2. Quanto all'approvazione del bilancio di previsione, il cui termine scade ordinariamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento a norma degli artt. 151, comma 1, e 163, commi 1 e 3, del Tuel, salva l'ipotesi di differimento con legge o decreto del Ministero dell'Interno, il relativo obbligo è stato assolto con la seguente tempistica:

- il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 è stato approvato con deliberazione n. 30 del 28 giugno 2019, nel rispetto del termine finale del 31 luglio 2019 (ex d.m. 24 aprile 2019);
- l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, avvenuta con deliberazione consiliare n. 39 del 25 settembre 2020, ha rispettato il più ampio termine del 31 ottobre 2020, concesso, da ultimo, dal d.m. 30 settembre 2020, nell'ambito delle disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

3. **Risultato di amministrazione e relativa composizione.**

3.1. In merito al risultato d'amministrazione i dati comunicati per il quadriennio 2017-2020 sono stati i seguenti:

Tabella 1 – Risultato d'amministrazione

Esercizio	2017	2018	2019	2020
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	**17.405.360,04**	**14.359.729,92**	**20.444.656,70**	**40.307.520,78**
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	23.730.639,79	27.767.680,13	37.671.046,25	49.403.833,97
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	6.094.231,69	16.492.071,25
Fondo perdite società partecipate	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
Fondo contenzioso	728.787,71	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	51.514,30	216.120,02	76.465,65	56.442,49
Totale parte accantonata	**24.530.941,80**	**28.003.800,15**	**43.881.743,59**	**65.992.347,71**
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	3.340.039,38	0,00	296.129,50	1.556.577,89
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	1.885.418,86	2.273.833,74
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	192.768,01	42.768,01	42.768,01	42.768,01
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	3.639.833,21	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata	**3.532.807,39**	**3.682.601,22**	**2.224.316,37**	**3.873.179,64**
Totale parte destinata agli investimenti	**9.463.737,46**	**3.674.734,93**	**3.243.590,30**	**2.232.290,72**
Totale parte disponibile	**-20.122.126,61**	**-21.001.406,38**	**-28.904.993,56**	**-31.790.297,29**

Dato il costante peggioramento del risulato d'amministrazione è stato chiesto all'Ente di illustrare i criteri di quantificazione della quota di disavanzo applicata nei singoli bilanci di previsione nel triennio 2018-2020 (nel 2020 la quota applicata sarebbe stata di euro 1.555.733,93). A tal fine è stato chiesto di produrre copia delle delibere approvative degli schemi di ripiano dei diversi disavanzi maturati.

Dall'esame della documentazione prodotta è risultato come l'Ente abbia determinato e consequenzialmente previsto di recuperare il maggior disavanzo nel periodo scrutinato, e più esattamente nel seguente modo (vedi delibere CC n. 28 del 14.08.2019; n.32 del 09.09.2020 e n.15 del 24.05.2022):

Tabella 2 – Composizione del disavanzo

2018	Disavanzo di amministrazione al 31/12/2018	21.001.406,38
	di cui	
	quota residua disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui	13.723.822,49
	quota residua disavanzo esercizio 2016	373.403,72
	quota residua disavanzo esercizio 2017	5.497.061,08
	quota maggior disavanzo di amministrazione al 31/12/2018	1.407.119,09
2019	Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	28.904.993,56
	di cui	
	quota residua disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui	13.195.983,17
	quota residua disavanzo esercizio 2016	372.438,92
	quota residua disavanzo esercizio 2017	5.497.061,08
	quota residua maggior disavanzo di amministrazione al 31/12/2018	1.125.695,27
	quota maggior disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	8.713.815,12
2020	Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	31.790.297,29
	di cui	
	quota residua disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui	12.668.143,85
	quota residua disavanzo esercizio 2016	300.000,00
	quota residua disavanzo esercizio 2017	5.332.500,00
	quota rsidua maggior disavanzo di amministrazione al 31/12/2018	844.271,45
	quota residua maggior disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	8.003.433,04
	quota maggior disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	4.641.948,95

Secondo il Comune, dunque:

a) il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (pari a euro 15.835.179,77 al 1° gennaio 2015) sarebbe diminuito fino alla cifra di euro 12.668.143.,85 al termine dell'esercizio 2020, nonostante nel periodo oggetto di scrutinio vi sia stato un costante peggioramento della lett. E del risultato di amministrazione;

b) analogamente, le altre quote di disavanzo determinatesi nel corso degli esercizi e ripianate secondo diversi criteri di riparto sarebbero state, seppure non integralmente e per tutti gli esercizi finanziari, recuperate al termine dei diversi esercizi, nonostante il saldo di lett. E del risultato di amministrazione sia costantemente peggiorato;

Tale ricostruzione si presta a una serie di considerazioni critiche.

In relazione al disavanzo da riaccertamento straordinario, i commi 2, 4 e 5 dell'art. 4 del D. M. 2 aprile 2015, recante «Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011», dispongono, rispettivamente, che:

- «In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;
- «Il recupero dell'eventuale quota del disavanzo non derivante dal riaccertamento straordinario può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali»;
- «La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altresì la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate» (disposizione richiamata anche dal paragrafo 13.10.3 dell'Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011).

La regola in analisi è analoga a quella contenuta al paragrafo 9.2.26 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, secondo cui «Se in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla

voce «Disavanzo di amministrazione» del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale».

Sulla base di tali enunciati normativi, appare chiaro come non sia condivisibile la quantificazione del disavanzo da riaccertamento straordinario al 31 dicembre effettuata dal Comune.

Nel caso di specie, l'aggregato, disavanzo da riaccertamento straordinario, si è ridotto, seppure di una quantità inferiore all'ammontare della rata programmata, in conseguenza dei miglioramenti registrati dal risultato di amministrazione, fino a raggiungere il valore di euro 15.339.606,7 al termine dell'esercizio 2016.

Dopo di che non si è verificato più alcun miglioramento del saldo di lett. E, con la conseguenza che non si è realizzato alcun ulteriore recupero di disavanzo.

L'Amministrazione, per contro, ha operato una indebita riqualificazione del minore disavanzo ripianato in termini di nuovo disavanzo emergente al termine dell'esercizio.

Così facendo l'Ente ha disatteso i menzionati precetti in tema di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario, avvantaggiandosi di una dilazione di cui non avrebbe potuto fruire.

Anche in questo caso la norma (art. 2, comma 4, del DM 12 aprile 2015) è puntuale nel consentire il ripiano triennale solo per il disavanzo non derivante dal riaccertamento straordinario: «Il recupero dell'eventuale quota del disavanzo non derivante dal riaccertamento straordinario può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali».

Nel corso del periodo oggetto di scrutinio, oltre alla quota di disavanzo riconducibile al riaccertamento straordinario, si sono originate altre quote di disavanzo (vedi tabella 2) con riferimento alle quali, per le stesse argomentazioni sopra esposte, deve escludersi l'avvenuto, seppure parziale, recupero.

Ciò premesso, dall'esame delle delibere consiliari di ripiano del disavanzo sono emerse ulteriori criticità, ovvero:

- nell'esercizio 2020, a fronte di un'applicazione di disavanzo di euro 1.555.733,93 l'Ente riterrebbe di avere recuperato quote per euro 1.756.645,30 (vedi tabella 3) ovvero per un importo superiore all'importo stanziato in bilancio in aperta violazione a quanto stabilito nel paragrafo 9.2.26 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011;

Tabella 3 – Composizione disavanzo

Disavanzo d'amministrazione applicato in bilancio	Disavanzo d'amministrazione, suddiviso in quote recuperate secondo l'Ente	
importo	descrizione	importo
	riaccertamento straordinario	527.839,32
	disavanzo amm.ne 2016	72.438,92
	disavanzo amm.ne 2017	281.423,82
	disavanzo amm.ne 2018	164.561,08
	disavanzo amm.ne 2019	710.382,16
1.555.733,93		1.756.645,30

Fonte: delibera n.15 del 24.05.2022

- dalla delibera consiliare n.15 del 24.05.2022 avente ad oggetto modalità di ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2020 (pag. 31 del file) emerge come l'Ente abbia previsto quale quota complessiva di recupero del disavanzo per l'esercizio 2022 un importo pari ad euro 507.001, ovvero un importo inferiore alla rata riconducibile al recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario (pari ad euro 527.839,32);
- nell'esercizio 2019 (vedi delibera CC n.32 del 09.09.2020) una quota di disavanzo pari ad euro 360.891,32 viene attribuita alla differenza entrata-spesa del servizio TARI, per il cui recupero l'Ente ha previsto l'emissione di un ruolo suppletivo TARI nel successivo esercizio 2020 che appare prima facie violativo del principio della competenza economica.

3.2. In merito alla parte vincolata del risultato d'amministrazione sono stati chiesti chiarimenti circa la composizione e la movimentazione della voce: "Vincoli formalmente attribuiti dall'ente". È stata posta particolare attenzione alla circostanza che nell'esercizio

2018 fosse stato dichiarato un valore pari ad euro 3.639.833,21, che si è azzerato negli esercizi successivi. L'Organo di revisione ha fornito il dettaglio delle risorse vincolate all'01.01.2019, la cui somma non restituisce l'importo di cui sono stati chiesti chiarimenti, e senza peraltro indicare le ragioni della cancellazione della partita vincolata.

3.3 In merito alla parte accantonata sono stati chiesti chiarimenti sull'accantonamento a debito per euro 2.401.448,37 nell'esercizio 2020 (cfr. Allegato A1-parte accantonata rendiconto 2020). Sul punto l'Organo di revisione si è limitato a precisare che l'accantonamento è derivato da variazioni, effettuate in sede di rendiconto, alla quantificazione del FCDE, senza fornire alcuna ulteriore spiegazione.

3.4 In merito al Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL) i revisori hanno attestato che nel risultato d'amministrazione viene accantonata una quota corrispondente al debito residuo al 31.12 a titolo di anticipazioni di liquidità.

3.5. In merito al profilo della congruenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) nell'esercizio 2020, l'Ufficio del controllo ha effettuato una simulazione della determinazione dell'accantonamento, considerando l'ammontare finale dei residui attivi concernenti le medesime tipologie oggetto di svalutazione da parte dell'Ente e la misura dell'accantonamento minimo obbligatorio, pari al complemento a 100 della media semplice delle percentuali di riscossione dei residui attivi registrati alla data del 1° gennaio per il quinquennio 2016-2020 (esempio n. 5 del punto 3.3 – allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), pervenendo ai risultati a seguire.

Tabella 4 - FCDE 2020 – Media Quinquennio 2016-2020
(All. 4/2 d. lgs. n. 118/2011- punto 3.3 - esempio n. 5)

TITOLI	RESIDUI ATTIVI	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE QUINQUENNIO
TIT. I - TIPOLOGIA 101	RESIDUI COMPLESSIVI ALL'1.01	16.457.866,28	21.076.807,17	28.034.304,18	30.106.981,91	35.692.673,66	131.368.633,20
	RISCOSSIONI C/RESIDUI AL 31.12	2.997.816,13	3.871.796,14	6.358.095,70	5.082.496,48	5.935.258,85	24.245.463,30
	PERCENTUALE DI RISCOSSIONE	18,22%	18,37%	22,68%	16,88%	16,63%	
TIT. III - TIPOLOGIA 100	RESIDUI COMPLESSIVI ALL'1.01	11.028.484,03	12.042.950,32	12.997.848,56	13.818.036,00	16.917.489,98	66.804.808,89
	RISCOSSIONI C/RESIDUI AL 31.12	1.950.896,80	2.018.234,59	1.924.714,86	2.060.942,82	1.631.447,33	9.586.236,40
	PERCENTUALE DI RISCOSSIONE	17,69%	16,76%	14,81%	14,91%	9,64%	
TIT. III - TIPOLOGIA 100	RESIDUI COMPLESSIVI ALL'1.01	1.543.904,97	879.709,71	1.008.108,32	1.228.709,17	1.129.230,15	5.789.662,32
	RISCOSSIONI C/RESIDUI AL 31.12	902.437,67	209.295,92	196.062,31	196.805,31	76.076,50	1.580.677,71
	PERCENTUALE DI RISCOSSIONE	58,45%	23,79%	19,45%	16,02%	6,74%	

Tabella 5 - Differenza accantonamento FCDE 2020

a) % media riscossione	b) complemento a 100 (100-a)	c) residui conservati al 31.12.2020	d) FCDE da accantonare (c*b)	e) FCDE accantonato	f) Percentuale di accantonamento da rendiconto	g) differenza accantonamento (d-e)
18,55%	81,45%	40.937.710,32	33.341.720,35	33.810.218,45		-468.498,10
14,76%	85,24%	19.324.543,04	16.471.674,78	14.837.879,48		1.633.795,30
24,89%	75,11%	1.380.468,15	1.036.880,92	755.736,04		281.144,88
		61.642.721,51	**50.850.276,05**	**49.403.833,97**		**1.446.442,08**

Dall'analisi è emerso che nell'esercizio 2020 i valori degli effettivi accantonamenti sono stati, almeno apparentemente, inferiori a quelli conseguenti alle percentuali di complemento a 100 della media delle riscossioni in c/residui, calcolate in base alla stretta applicazione dei principi contabili. In particolare, i prospetti evidenziavano una sottostima dell'accantonamento finale di euro 1.633.795,30 nel 2020.

Alla richiesta di chiarimenti in proposito l'Organo di revisione ha risposto precisando che non tutte le risorse sono state comprese tra le entrate di dubbia esigibilità, ed ha fatto rinvio a quanto ribadito dall'Amministrazione sul punto, poi ripreso dai revisori nel loro parere espresso sul rendiconto dell'esercizio 2020.

Le risorse non incluse nel computo, secondo quanto comunicato dai revisori, sono state le seguenti:

Tabella 6 – FCDE – Risorse escluse dal computo

Capitolo	Denominazione	Residui	FCDE
28	imposta sulla pubblicità	389.731,62	
281	accertamenti anni precedenti imposta sulla pubblicità	85.848,59	
41	tosap anni precedenti	46.795,47	
42	tosap permanente	4.295,62	
43	tosap temporanea	3.466,02	
	Totale Tipologia 100	**530.137,32**	**436.462,05**
641	incremento 5% quote depurazione e fognatura	1.301.887,65	
384	canoni concessione locali vecchia stazione	44.388,85	
385	canoni per diritto di concessione lotti art. ed ind	21.264,98	
405	fitto locali adibiti a liceo linguistico	44.170,67	
405/3	canone locazione ccr	165.000,00	
	Totale Tipologia 300	**1.576.712,15**	**1.187.421,92**

Dal parere si acquisiscono le seguenti precisazioni:

"- Sul capitolo 405/3 canone locazione CCR non è stato calcolato il FCDE in quanto l'importo viene detratto al momento del pagamento della fattura relativa al servizio rifiuti;

- Per i capitoli 42 e 43 relativi alla Tosap comunica che gli importi residui risultano totalmente incassati nell'esercizio 2021;

- Per il cap.28 Imposta sulla pubblicità comunica che risulta incassato nell'anno 2021 l'importo di € 79.122,85;

- Per i restanti capitoli l'importo, al netto delle somme incassate nell'esercizio 2021, è pari ad Euro 1.838.102,40, che eguaglia pressappoco quello riportato a residui, di € 1.720.174,35 del cap.64 dovuto dal Comune di Terme Vigliatore, sul quale, in quanto ente pubblico, non doveva applicarsi il FCDE. È stato altresì calcolato al cap.318 e cap.64 (canone servizi idrici) il FCDE per le utenze dovute dagli altri Enti Pubblici che per il solo anno 2019, sono stati circa € 189.000,00;

L'Organo di Revisione, visti i chiarimenti forniti dall'Ente e considerato comunque che l'eventuale minor somma accantonata nel FCDE risulta pari al 3% dell'intero fondo, considera congruo l'importo accantonato nel risultato di amministrazione.

Tuttavia, in merito all'importo iscritto fra i residui attivi al capitolo 64/1 "Incremento 5% quote depurazione e fognatura" pari ad € 1.301.887,65, pur se, come dichiarato dall'Ente, esso si riferisce in parte ad un credito dovuto da un altro Ente pubblico, si suggerisce di attivare o/e velocizzare tutte le procedure amministrative/esecutive ai fini della definitiva riscossione della somma dovuta."

Con riguardo ai chiarimenti forniti occorre rilevare che:

l'ammontare dei residui incassati nell'esercizio 2021 (capitoli 405/3, 42, 43 e 28) costituiscono una minima parte del totale dei residui attivi non inclusi nel conteggio (circa 2 mln);

- non è chiara l'affermazione in cui vengono riportati gli importi di euro 1.838.102,40 ed euro 1.720.174,35 e viene citato il Comune di Terme Vigliatore;
- non è chiara quale sia la quota parte del credito di euro 1.301.887,65 vantato nei confronti di un ente pubblico e se lo stesso sia o meno oggetto di contestazione;

Si prende comunque atto della circostanza fatta rilevare dall'Organo di revisione che la differente quantificazione del FCDE sarebbe pari a circa il 3% del FCDE accantonato al 31.12.2020 nel risultato d'amministrazione.

3.6 In merito alla verifica della congrua determinazione dell'accantonamento a titolo di Fondo rischi contenzioso è stata rilevata la circostanza, confermata dall'Organo di revisione, che negli esercizi 2018/2020 non risulta alcun accantonamento a suddetto titolo. È risultata peraltro inevasa la richiesta di un elenco idoneo a rappresentare una ricognizione analitica del contenzioso pendente e della puntuale valutazione del relativo rischio (evento certo, probabile, possibile, remoto, con corrispondente determinazione percentuale del grado di verificazione), secondo le prescrizioni dell'ordinamento contabile (allegato n. 4/2, principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, § 5.2, lettera h, per l'applicazione del quale si rinvia ai puntuali criteri indentificati dalla Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 240/2017/PRSP, §§ 4.4.2.-4.4.4.).

L'Organo di revisione sul punto ha prodotto:

- l'attestazione del responsabile del III settore secondo la quale i Debiti fuori bilancio (DFB) presso il settore di appartenenza in attesa di riconoscimento ed inseriti nel PRFP ammonterebbero ad euro 262.740,13 oltre interessi;
- la scheda riepilogativa molto sintetica a firma del responsabile del I settore dei DFB per euro 2.138.234,35 unitamente ad un elenco del contenzioso. La circostanza che il suddetto elenco riporti la dicitura "debiti post riequilibrio" evidenzia l'incompletezza dello stesso e la gravità dell'assenza del fondo contenzioso pur in presenza, ancorché parziale, di un elenco del contenzioso.

In merito al contenzioso intrapreso a seguito della delibera Arera 522/2020 e della relativa sanzione, l'Organo di revisione nella propria nota di risposta ha fatto riferimento alla determina del dirigente del V settore n.560 dell'01.09.2022, che non si è rinvenuta in atti.

4. Cassa, cassa vincolata, utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate e anticipazione di tesoreria.

4.1 Nel periodo dal 2018 al 2020, l'Ente ha dichiarato i seguenti valori di cassa vincolata.

Tabella 7 - Andamento della cassa vincolata prospettata dall'Ente

Consistenza cassa vincolata	+/-	2018	2019	2020
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	348.344,59	1.460.296,03	3.521.633,45
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa all'1.1	+	10.886.978,74	0,00	0,00
Fondi vincolati all'1.1	=	11.235.323,33	1.460.296,03	3.521.633,45
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	3.678.333,22	81.600.754,63	51.869.509,30
Decrementi per pagamenti vincolati	-	2.822.718,68	79.539.417,21	46.390.054,48
Fondi vincolati al 31.12	=	12.090.937,87	3.521.633,45	9.001.088,27
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa al 31.12	-	10.630.641,84	0,00	4.673.591,77
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	1.460.296,03	3.521.633,45	4.327.496,50

Fonte: questionario al rendiconto 2020

I valori sopra rappresentati hanno evidenziato diverse incongruenze sulle quali sono stati chiesti chiarimenti all'Ente. Più precisamente è stato riscontrato che nel determinare i saldi dell'esercizio non si terrebbe conto dei saldi dell'esercizio precedente. Ad esempio, nell'esercizio 2019 nel determinare il valore della cassa vincolata al 31.12 si tiene conto del dato della cassa vincolata effettiva alla data dell'1/1 ma non della cassa vincolata utilizzata e non ricostituita al 31/12 dell'esercizio precedente. Analoga circostanza di riscontrerebbe nell'esercizio successivo.

Sulla base delle movimentazioni dichiarate nei diversi questionari relativi ai rendiconti 2018/2020 gli importi della cassa vincolata dovrebbero essere i seguenti:

Tabella 8 - Andamento della cassa vincolata prospettata dalla Sezione

Consistenza cassa vincolata	+/-	2018	2019	2020
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	348.344,59	1.460.296,03	3.521.633,45
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa all'1.1	+	10.886.978,74	10.630.641,84	10.630.641,84
Fondi vincolati all'1.1	=	11.235.323,33	12.090.937,87	14.152.275,29
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	3.678.333,22	81.600.754,63	51.869.509,30
Decrementi per pagamenti vincolati	-	2.822.718,68	79.539.417,21	46.390.054,48
Fondi vincolati al 31.12	=	12.090.937,87	14.152.275,29	19.631.730,11
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa al 31.12	-	10.630.641,84	10.630.641,84	15.304.233,61
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	1.460.296,03	3.521.633,45	4.327.496,50

Fonte: Ns elaborazione su dati questionario rendiconto 2020

Singolare è apparsa poi la circostanza che l'importo delle giacenze vincolate utilizzate e non reintegrate all'01.01.2019 coincidesse con il corrispondente importo all'01.01.2020.

Al pari è apparso poco chiaro il metodo di contabilizzazione degli utilizzi e reintegri delle giacenze vincolate. Più precisamente dall'esame dei dati contabili dell'esercizio 2020 (vedi tabella sotto riportata) è risultato:

1. l'utilizzo di un solo capitolo per le entrate ed un solo capitolo per le uscite a fronte dei due previsti;
2. la coincidenza tra pagamenti e riscossioni in conto competenza;
3. l'assenza di pagamenti in conto residui.

Le circostanze di cui ai punti 2 e 3 non sarebbero coerenti con il mancato reintegro, al 31.12, della giacenza vincolata.

Tabella 9 – Contabilizzazione giacenze vincolate

Codice voce del Piano dei conti finanziario - sezione Uscite	Descrizione voce del Piano dei conti finanziario - sezione Uscite	Impegnato c/competenza (I)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/competenza (PC)
U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	70.968.880,44	-	70.968.880,44
U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL			

Codice voce del Piano dei conti finanziario - sezione Entrate	Descrizione voce del Piano dei conti finanziario - sezione Entrate	Accertamenti (A)	Riscossioni c/competenza (RC)	Riscossioni c/residui (RR)
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	70.968.880,44	70.968.880,44	-
E.9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	70.968.880,44	70.968.880,44	-
E.9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL			

4. Alla luce dei prospettati maggiori valori della giacenza vincolata appare violativo dei limiti di legge l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria in eccedenza rispetto all'importo delle giacenze vincolate. A sua volta sarebbe illegittimo il pagamento di interessi passivi per euro 4.338,76 (cfr. pag. 28 questionario relativo al rendiconto 2020).
5. Inoltre il valore della cassa al 31.12.2020, riportato nel prospetto degli equilibri di cassa, non coinciderebbe con il saldo dichiarato della cassa (cfr. questionario al rendiconto 2020).
6. **Tabella 10 - Cassa**

	2018	2019	2020
Fondo cassa complessivo al 31.12	1.460.296,03	3.521.633,45	4.327.496,50
di cui cassa vincolata	1.460.296,03	3.521.633,45	4.327.496,50

Fonte: questionario rendiconto 2020

Al fine di chiarire tali aspetti è stato altresì richiesta la trasmissione della copia del provvedimento del responsabile dei servizi finanziari con cui, alla data del 1° gennaio 2015, è stata determinata la cassa vincolata, ai sensi del paragrafo 10.6. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4.2. del d.lgs. 118/2011) e tutte le successive determinazioni sulla giacenza della cassa vincolata al 1° gennaio degli esercizi dal 2016 al 2020, fornendo, a corredo, il dettaglio delle voci che la compongono, o, in mancanza, qualsiasi altro documento utile alla sua quantificazione.

L'Organo di revisione non ha fornito alcun chiarimento sui rilievi segnalati, limitandosi a trasmettere la determinazione dirigenziale n. 7 del 12.1.2015 con la quale è stata determinata la cassa vincolata all'1.1.2015. I revisori hanno altresì precisato che "l'ente non provvede annualmente alla redazione di una specifica determinazione sulla giacenza della cassa vincolata al 1° gennaio ma verifica la determinazione in sede di riconciliazione della verifica di cassa con il tesoriere".

Purtroppo le poche righe di replica dell'Organo di revisione non sono sufficienti a chiarire i gravi rilievi segnalati con la nota istruttoria, peraltro aggravati dalla circostanza che: l'Ente non rediga annualmente la determina di quantificazione delle giacenze vincolate, non sia stata trasmessa altra documentazione comprovante la periodica verifica alla quale i revisori hanno fatto riferimento (ad esempio le verifiche di cassa, il provvedimento di parifica del conto del tesoriere etc.), la cassa vincolata al 1.1.2015 secondo quanto riportato nella determina sopra richiamata era di circa 15 milioni di euro.

4.2 Con riferimento a tutti gli esercizi dal 2018 al 2020 sono state trasmettesse le deliberazioni della giunta che, a norma degli artt. 195 e 222 del TUEL, hanno autorizzato la richiesta dell'anticipazione di Tesoreria e l'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate come richiesto con nota istruttoria. Purtroppo, le carenze informative segnalate al punto precedente non consentono un riscontro con quest'ultima documentazione prodotta.

5. **Equilibri di bilancio e obiettivi di finanza pubblica.**

5.1 In merito agli equilibri di bilancio è stato rilevato un risultato di competenza di parte corrente dell'esercizio 2020 pari ad euro – 110.462,57 segnalato anche dall'Organo di revisione sul proprio parere reso sul rendiconto 2020. Sia i revisori che l'Amministrazione non hanno fornito alcun chiarimento.

5.2 Con riferimento agli obiettivi di finanza pubblica L'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, per il triennio 2018/2020, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell'articolo 1 della Legge 145/2018.

6. Debiti fuori bilancio (DFB) e indebitamento.

6.1 In merito ai debiti fuori bilancio (DFB) (cfr. parere dell'Organo di revisione al rendiconto 2020) è stato chiesto di:

6.1.1 conoscere le modalità di copertura dei DFB in attesa di riconoscimento al 31.12.2020 per euro 780.557,78 a titolo di liquidazioni legali anni pregressi ed euro 1.339.772,16 per sentenze;

6.1.2 relazionare in merito ai DFB riconosciuti e non finanziati per euro 17.904,41.

6.2 Con riferimento alla copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio l'Organo di revisione riporta quanto affermato dal responsabile del servizio finanziario ovvero che i suddetti debiti sono stati inseriti nel PRFP e saranno finanziati con l'anticipazione del fondo di rotazione concesso dal Ministero dell'Interno per euro 6.223.050,00.

Premesso che si rinvia la trattazione nel merito all'esame del PRFP, in considerazione di quanto già espresso al precedente punto 3 relativo al fondo contenzioso, permangono delle perplessità circa la compatibilità tra la fonte di copertura (fondo di rotazione) e i debiti fuori bilancio la cui natura è di spesa corrente quali ad esempio le "liquidazioni legali anni pregressi" quantificati dall'Ente in euro 780.557,78.

6.3 Con riferimento all'indebitamento sulla scorta dei dati comunicati dall'Organo di revisione negli esercizi 2018-2020 (vedi questionari ai rendiconti) l'Ente ha rispettato i limiti all'indebitamento ex artt. 203 e 204 del Tuel.

7. **Organismi partecipati e conciliazione rapporti creditori/debitori.**

7.1 Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto detiene le seguenti partecipate:

- ATO ME2 s.p.a. in liquidazione;
- Società per la regolamentazione dei rifiuti denominata SRR Messina Area Metropolitana società consortile S.p.a.;
- G.A.C. - Golfo di patti società consortile a r.l.
- GAL - Tirrenico mare monti e borghi;

- AMEL - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali;
- CAS – Consorzio autostrade siciliane

L'Organo di revisione ha trasmesso le delibere consiliari con le quali si è dato atto della periodica attività di ricognizione e razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Con riferimento agli ultimi due atti adottati in ordine di tempo, la delibera Consiliare n. 13 del 20.3.2023 e la n. 12 del 24.5.2022 con riferimento rispettivamente alle partecipazioni detenute al 31.12.2021 ed al 31.12.2020 si rileva un ritardo nella loro adozione. Difatti il termine ultimo per la loro approvazione è il 31 dicembre dell'esercizio successivo al quale si riferisce l'atto.

7.2. Nel questionario relativo al rendiconto 2020 (pag. 19) l'Organo di revisione attesta che ancorché il sistema informativo non consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate, i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 hanno riguardo la totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento ma si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

7.3 Nei rendiconti degli esercizi finanziari 2018-2020 è previsto un fondo perdite società partecipate. Per l'esercizio 2020 il suddetto fondo è stato quantificato dall'Ente in euro 40.000.

8. **Residui.**

8.1 In sede di istruttoria, in merito ai residui attivi, sono emerse alcune esigenze conoscitive. In particolar modo è stata rilevata la presenza di una cospicua mole di crediti piuttosto vetusti anteriori al triennio (cfr. parere dell'organo di revisione sullo schema di rendiconto 2020, pag. 5) che hanno condotto l'ufficio del controllo a richiedere all'Ente se:

8.1.1 avesse adeguatamente ponderato le ragioni del mantenimento di tali residui attivi, atteso che, a norma dell'ordinamento contabile, "Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto

del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione" (cfr. paragrafo 9.1. del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (n. 4.2. del d.lgs. 118/2011));

8.1.2 avesse proceduto alla quantificazione e allo stralcio delle mini-cartelle disposto dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. decreto fiscale 2019), convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, all'art. 4, comma 1, ha previsto l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

L'Organo di revisione nella nota di risposta non ha fornito alcun chiarimento in merito limitandosi ad affermare che l'Ente ha sottoscritto un contratto per la riscossione coattiva dei crediti.

Ancorché l'affidamento del servizio di riscossione coattiva potrebbe costituire un fattore positivo diretto a risolvere nel medio/lungo periodo i problemi di riscossione e dunque di liquidità dell'Ente, non si chiariscono i rilievi evidenziati in nota istruttoria e capaci di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio e sul risultato d'amministrazione.

8.2. In sede di istruttoria è stato chiesto di produrre copia del titolo giuridico sottostante l'accertamento di euro 1.000.000 effettuato nell'esercizio 2020 ed avente descrizione "recupero evasione IMU" (cfr. parere dell'Organo di revisione al rendiconto 2020) unitamente ad una relazione che illustri lo stato di avanzamento delle riscossioni (in conto competenza ed in conto residui) a valere sul suddetto accertamento/residuo attivo.

In merito è stata prodotta copia della determina dirigenziale con la quale è stato accertato il credito e copia del mastro comprovante al 2023 (verosimilmente aggiornato alla data di invio della nota di risposta il 27.2.2023) lo stato delle riscossioni. Dato che il residuo attivo, originariamente pari ad un milione, si è ridotto ad euro 934.108,00, si desume che le riscossioni dopo circa due anni sono state complessivamente del 6,6%, rimarcando le gravi difficoltà di riscossione dell'Ente.

9. **Servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e servizio idrico integrato.**

9.1 Con riferimento al servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani in sede di istruttoria si è rilevato un disequilibrio di oltre 2 milioni di euro, nel rendiconto 2020, come riportato nella sotto riportata tabella:

Tabella 11 - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

Codice voce del Piano dei conti finanziario	Entrate	
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.011.851,09
Codice voce del Piano dei conti finanziario	Spese	
U.1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	384.935,07
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6.120.975,45
U.1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.485.577,60
		8.991.488,12
	differenza	2.020.362,97

È stato pertanto chiesto con nota istruttoria di:

9.1.1 produrre i piani finanziari TARI degli esercizi 2018-2020;

9.1.2. indicare, per singola voce di entrata e spesa indicata nel piano, il corrispondente "Codice voce del Piano dei conti finanziario" rispettivamente della - sezione Entrate e Uscita in modo da consentire il riscontro attraverso la banca dati BDAP.

La prima richiesta è stata ottemperata mentre la seconda si è sostanziata, limitatamente all'esercizio 2020, nella produzione di due estratti del conto del bilancio (parte entrata e parte spesa) privi del corrispondente "Codice voce del Piano dei conti finanziario" rispettivamente della - sezione Entrate e Uscita necessari per consentire il riscontro attraverso la banca dati BDAP.

I documenti prodotti (allegati 5, 6 e 7 della risposta istruttoria del 13.05.2023) hanno però consentito di rilevare una serie di incongruenze.

Per le entrate.

L'accertamento complessivo di euro 11.011.851,09 include due accertamenti verosimilmente afferenti esercizi precedenti e riconducibili alla determina dirigenziale n. 352 del 18.12.2020 prodotta con la prima risposta istruttoria sebbene i capitoli di imputazione corrispondano solo parzialmente;

i proventi da TARI previsti nel PEF ammontano ad euro 7.932.973,21 a fronte di uno stanziamento in entrata pari ad euro 7.215.406,07 ed un accertamento di euro 7.244.784,37.

Per le spese.

Il totale delle spese comunicato dall'Ente ammonta ad euro 9.319.514,93 ed include euro 54.720,56 quale trasferimento alla SRR ed euro 273.306,25 quale restituzione alla Regione siciliane dell'anticipazione concessa all'ATO ME2 in liquidazione.

Gli stanziamenti in spesa complessivi, nettati da queste due ultime componenti, ammonta ad euro 8.991.553.05 (impegni euro 8.991.488,11) superiore al costo programmato nel PEF pari ad euro 8.693.839,45.

9.2 Analogamente anche per il servizio idrico integrato è stato chiesto di indicare per singola voce di entrata e di spesa il corrispondente "Codice voce del Piano dei conti finanziario" rispettivamente della - sezione Entrate e Uscita in modo da consentire il riscontro attraverso la banca dati BDAP della totale o meno copertura del costo.

Anche in questo caso l'Organo di revisione ha prodotto, limitatamente all'esercizio 2020, due estratti del conto del bilancio (parte entrata e parte spesa) privi del corrispondente "Codice voce del Piano dei conti finanziario" rispettivamente della - sezione Entrate e Uscita necessari per consentire il riscontro attraverso la banca dati BDAP.

Dalla documentazione prodotta (vedi allegato 2 della risposta istruttoria del 13.05.2023) emergerebbe un saldo positivo della gestione dell'acquedotto per l'esercizio 2020 di circa 700.000 euro.

9.3. L'Ente nelle delibere di ripiano del disavanzo determinatosi negli esercizi 2019 (vedi punto 3 della presente relazione) e 2020 ha inserito, tra le componenti del disavanzo, due quote, rispettivamente di euro 360.891,32 per l'esercizio 2019 ed euro 383.968,93 per l'esercizio 2020 "recuperate", la prima, attraverso l'emissione di un ruolo suppletivo TARI 2019, la seconda, con il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali previsto a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19.

10. **Indicatore di tempestività dei pagamenti.**

L'Organo di revisione, con la nota di risposta del 13.05.2023, ha comunicato i dati relativi ai pagamenti delle obbligazioni giuridiche passive per transazioni commerciali, rappresentati nella tabella 12. Dall'esame dei dati comunicati emerge un progressivo deterioramento degli indicatori ed il mancato rispetto dei termini di pagamento.

Tabella 12

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali		
Anno	Giorni	Importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza
2018	225,36	14.274.677,77
2019	246,39	16.606.536,25
2020	341,88	26.404.005,91

Fonte: risposta istruttoria del 13.05.2023

11. Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

Con riferimento alle assegnazioni di risorse a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, disciplinato dall'art. 106 del d.l. n. 34/2020 e successive integrazioni, e agli altri ristori per le minori entrate e/o le maggiori spese previsti in favore degli enti locali al fine di attenuare gli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato chiesto di:

"1. indicare, per singolo trasferimento, l'ammontare delle risorse ricevute nel 2020, specificando partitamente l'ammontare degli accertamenti e degli incassi, nonché la costituzione dei corrispondenti vincoli di cassa;

tipologia trasferimento	capitolo di entrata	descrizione capitolo	codice del piano dei conti da BDAP	vincolo	stanziamenti di entrata	importo accertamento
	Totale					

2. indicare le spese cui l'Ente ha destinato, in concreto, le risorse in argomento nel 2020, specificando partitamente impegni e pagamenti.

tipologia trasferimento	capitolo di spesa	descrizione capitolo	codice del piano dei conti da BDAP	vincolo	stanziamenti di spesa	importo impegno	n° impegno	data impegno	pagamenti
	Totale								

La compilazione dei due sopra riportati prospetti deve garantire la corrispondenza degli importi inseriti con quanto indicato nei modelli di certificazione e nei vincoli del rendiconto. Nel caso in cui le risorse siano state destinate ad altro impiego o in caso di

divergenze tra i saldi sarà necessario fornirne le motivazioni.

3. far pervenire i modelli di certificazione (c.d. modelli "Covid-19", "delibere" e "Certif-Covid-19") attestanti la perdita di gettito nel 2020, previsti dall'art. 39, comma 2, del d.l. n. 104 del 2020, debitamente compilati, indicando, altresì, la data di trasmissione al MEF e specificando se l'Ente sia stato destinatario delle decurtazioni percentuali disciplinate dal citato art. 39, comma 3, in conseguenza del mancato rispetto dei termini di invio;
4. informare se l'Ente abbia ricevuto segnalazioni e/o richieste di modifiche della predetta certificazione da parte della RGS, relativa ai fondi del 2020, e se abbia proceduto ad effettuare le rettifiche richieste;
5. precisare se la quota non utilizzata nel 2020 e confluita nella parte vincolata del risultato di amministrazione sia stata utilizzata nel corso del 2021 per le finalità connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19 (articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
6. chiarire se si siano verificati disallineamenti dei dati relativi alla quota vincolata del risultato di amministrazione del 2020, come rappresentata nell'apposito elenco (allegato a/2), rispetto alla trasmissione della certificazione Covid-19, precisando, in caso positivo, quale soluzione sia stata approntata per il riallineamento dei dati contabili.
7. fornire chiarimenti con specifico riferimento alle somme ricevute quale perdita di gettito da TARI. In sede di controllo è stato riscontrato che nelle risorse vincolate del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 non risultano somme vincolate per TARI finanziate da fondi COVID. Si chiede pertanto di mostrare l'integrale utilizzo dei trasferimenti ottenuti, tramite la compilazione delle seguenti tabelle.

capitolo di entrata	descrizione capitolo	codice del piano dei conti da BDAP	stanziamenti di entrata	importo accertamento	n° accertamento	data accertamento
Totale						

capitolo di spesa	descrizione capitolo	codice del piano dei conti da BDAP	stanziamenti di spesa	importo impegno	n° impegno	data impegno
Totale						

Qualora vi siano disallineamenti tra i dati sopra riportati rispetto ai dati certificati sarà necessario chiarire le ragioni del disallineamento.

8. comunicare le politiche fiscali di aumento e/o riduzione di aliquote e/o tariffe o di agevolazione che l'Ente ha adottato per neutralizzare le minori entrate causate dall'emergenza epidemiologica e gli effetti riscontrati in rapporto agli accertamenti e alle riscossioni registrate negli esercizi 2019 e 2020, allegando le pertinenti delibere;

9. riferire se eventuali politiche di agevolazione TARI abbiano comportato l'iscrizione di maggiori spese nel modello Covid-19; "

La superiore richiesta istruttoria è stata evasa solo parzialmente. L'Organo di revisione si è limitato a trasmettere i mastrini di quattro capitoli di entrata dell'esercizio 2020 (76-4, 76-14, 145-14, 551-11) nei quali sono state accertate e riscosse le risorse in esame con indicazione del conto vincolato (il numero 250) (contrariamente a quanto dichiarato nella nota di risposta del 13.05.23 non sono stati rinvenuti in atti le schede dei capitoli relativi agli impegni).

Pur ribadendo la parziarietà dei dati comunicati si è rilevato che la somma degli accertamenti registrati nei capitoli comunicati diverge dalla somma inserita nell'Allegato A2- risorse vincolate del rendiconto 2020.

Considerazioni conclusive.

Ai fini delle determinazioni finali di competenza della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del Tuel, si compendiano a seguire gli aspetti relativi alla gestione finanziaria del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), negli esercizi compresi nell'arco temporale dal 2018 al

2020, che, in base alla precedente disamina, necessitano di una pronuncia specifica di accertamento:

- la tardiva approvazione, rispetto ai termini di legge, dei rendiconti finanziari degli esercizi 2018, 2019 e 2020 (punto 2);

- il mancato recupero delle quote di disavanzo (punto 3). Sul punto si invita l'Ente a rivedere la quantificazione e composizione del disavanzo e consequenzialmente il suo recupero. Si fa carico all'Organo di revisione di procedere ad una puntuale verifica dell'anzidetta attività di riesame e ad una maggiore attenzione nella predisposizione degli atti;

- l'erronea compilazione dell'allegato A/2, Elenco analitico delle risorse vincolate, in violazione dell'art. 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020, in quanto, a fronte dei ristori specifici ricevuti per l'emergenza sanitaria da COVID-19, nell'allegato A/2, risorse vincolate del rendiconto 2020, non è stato registrato in entrata l'intero importo accertato e, presumibilmente, non è stata aggiornata la consistenza finale dei fondi vincolati e della giacenza della cassa vincolata al 31.12 per pari importo (punto 11);

- la mancata previsione del fondo contenzioso (punto 3.6);

- la sussistenza di confuse registrazioni contabili in merito ai fondi vincolati (punto 3.2 e 11) e alla consistenza finale della cassa vincolata (punto 4);

- i disallineamenti nel servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e nel servizio idrico integrato (punto 9);

- il progressivo deterioramento degli indicatori relativi ai termini di pagamento delle obbligazioni giuridiche passive per transazioni commerciali (punto 10).

Per tali ragioni si trasmette la presente deliberazione anche al Ministero dell'Interno - Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, sul fondamento dell'esame delle risultanze delle relazioni ex art. 1, comma 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

ACCERTA

la sussistenza, nei termini evidenziati in parte motiva, di profili di irregolarità/illegittimità, con riferimento ai seguenti aspetti concernenti la sana gestione finanziaria:

1) ritardo nella adozione dei documenti contabili

2) il mancato recupero delle quote di disavanzo nelle modalità previste per legge

3) l'erronea compilazione dell'allegato A/2, Elenco analitico delle risorse vincolate, in violazione dell'art. 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020,

4) la mancata previsione del fondo contenzioso

5) incongruenze nelle registrazioni dei fondi vincolati e della cassa vincolata

6) incongruenze nella contabilità del servizio idrico integrato e nel servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi

7) il costante e significativo peggioramento dei tempi di pagamento

Le criticità sopra riportate saranno sottoposte a verifica nei successivi cicli di controllo, e contestualmente si invita alla massima prudenza nell' applicazione dell'avanzo libero, sino al compimento della completa verifica degli aspetti evidenziati.

RACCOMANDA

all'Amministrazione comunale di intervenire con urgenza sui rilevanti aspetti di criticità finanziaria evidenziati nella parte motiva e ad intraprendere ulteriori azioni di adeguamento per la riconduzione della gestione economico-finanziaria ad una maggiore efficienza funzionale, con un approccio rigoroso per attuare i correttivi necessari alle criticità emerse.

RICHIEDE

all'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, l'attento e dettagliato monitoraggio sull'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente;

SI RISERVA

di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e rilievi riportati nella presente deliberazione;

EVIDENZIA

l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013;

DISPONE

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), al Ministero dell'Interno - Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, nonché per conoscenza all'Assessorato regionale per le Autonomie locali.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio in data 30 maggio 2023.

L'ESTENSORE

Antonino Catanzaro

ANTONINO
CATANZARO
CORTE DEI CONTI
07.06.2023 10:29:51
GMT+01:00

Il PRESIDENTE

Salvatore Pilato

SALVATORE PILATO
CORTE DEI CONTI
07.06.2023 10:47:00 GMT+01:00

Depositato in Segreteria in data 07 giugno 2023

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Firmato Digitalmente da/Signed by:
BORIS RASURA

In Data/On Date:
mercoledì 7 giugno 2023 14:35:50